

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2026, n. 7-3032

Legge regionale n. 32/2023, articoli 56 e 57. Approvazione delle linee guida "Standard formativi nella formazione professionale del sistema piemontese: principi, regole e strumenti". Revoca della D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e delle successive deliberazioni della Giunta regionale relative agli standard formativi regionali.



Seduta N° 188

Adunanza 15 SETTEMBRE 2026

Il giorno 15 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO

DGR 7-3032/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 32/2023, articoli 56 e 57. Approvazione delle linee guida "Standard formativi nella formazione professionale del sistema piemontese: principi, regole e strumenti". Revoca della D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e delle successive deliberazioni della Giunta regionale relative agli standard formativi regionali.

A relazione di: Cameroni

Premesso che:

- la legge regionale n. 63/1995 ha disciplinato l'impianto complessivo e la programmazione degli interventi di formazione e orientamento professionale in qualità di strumenti di politica attiva del lavoro, e in particolare ha delineato la cornice normativa degli standard regionali, dell'accreditamento e della certificazione delle competenze;
- con la DGR 183 del 16 ottobre 1995, si è provveduto ad una prima sistematizzazione complessiva degli standard formativi a cui sono seguiti gli aggiornamenti dettati dall'evoluzione della normativa nazionale ed europea che mirava all'integrazione dei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro per garantire al cittadino il diritto all'apprendimento permanente;
- con la DGR n. 152-3672 del 2 agosto 2006, è stato ridefinito complessivamente il quadro degli standard formativi sulla base della sempre maggiore centralità della certificazione delle competenze e del riconoscimento dei crediti formativi quali strumenti per rendere definite, riconoscibili e certe le competenze acquisite dagli individui.

Richiamato che:

- il decreto legislativo n. 206/2007, in attuazione alla direttiva 2005/36/CE di riconoscimento delle

qualifiche professionali, disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate ed il loro esercizio;

- l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012 sulla definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, è stato recepito con il decreto interministeriale del 26 settembre 2012;
- la legge n. 92/2012 detta disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012 riguarda la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
- il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la raccomandazione n. 2012/C398/01 del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, al fine di dare alle persone l'opportunità di dimostrare quanto hanno appreso al di fuori dell'istruzione e della formazione formale;
- il decreto legislativo n. 13/2013 ha definito le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, stabilendo, in particolare, i presupposti per realizzare la messa in trasparenza degli apprendimenti e la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, attraverso il sistema di certificazione e attestazione delle competenze acquisite e di un quadro operativo comune, a livello nazionale, per il riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, abilità e conoscenze acquisite in contesti formali, non formali e informali;
- il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 ha definito il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del suddetto decreto legislativo n. 13/2013;
- il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la raccomandazione n. 2017/C189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2018 ha istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- il decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 detta disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la raccomandazione n. 2022/C243/02 del 16 giugno 2022 relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità;
- l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto 2022 riguarda l'adozione del "Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF";
- il decreto ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024 disciplina i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze delle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione del citato decreto interministeriale del 5 gennaio 2021

Richiamato inoltre che i provvedimenti di seguito elencati hanno introdotto modifiche alla sopra citata DGR n. 152-3672 del 2 agosto 2006 anche per allineare gli strumenti operativi del sistema regionale degli standard formativi ai mutamenti normativi di cui sopra:

- la D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 ha aggiornato la disciplina relativa alle Commissioni d'esame a seguito dell'articolo 59 della legge regionale n. 22/2009;
- la D.G.R. n.19-3099 del 12 dicembre 2011 ha ridefinito il funzionamento delle Commissioni

Tecniche che supportano il Settore nella manutenzione del Repertorio Regionale;

- la D.G.R. n. 18-6464 del 7 ottobre 2013, quale revoca parziale della D.G.R. 152-3672 del 2 agosto 2006, ha modificato la procedura di aggiornamento e modifica degli elementi del Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard formativi;
- la D.G.R. n. 27-2947 del 22 febbraio 2016 ha rivisto la procedura per la costituzione delle Commissioni d'esame determinando nuovi criteri di nomina delle stesse, dei singoli commissari e delle comunicazioni delle stesse nomine;
- la D.G.R. n. 48-3448 del 6 giugno 2016, quale revoca parziale della D.G.R. 152-3672 del 2 agosto 2006, ha approvato nuovi modelli di attestazione per la certificazione delle competenze, alla luce della necessità della trasparenza della valutazione dell'apprendimento e della tracciabilità delle stesse;
- la D.G.R. n. 6-5441 del 29 luglio 2022, con contestuale revoca della D.G.R. 31-2441 del 27 luglio 2011, ha approvato la nuova disciplina sulle Commissioni esaminatrici.

Premesso inoltre che la legge regionale n. 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro", così come modificata dalle leggi regionali n. 10/2024 e n. 18/2025:

- all'articolo 63, ha abrogato la sopra citata legge regionale n. 63/1995, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 62 il quale stabilisce che fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 56 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di Repertorio Regionale delle qualificazioni e degli Standard formativi;
- agli articoli 56 e 57, ha demandato alla Giunta regionale la definizione delle modalità di implementazione del Repertorio regionale delle qualificazioni, delle regole per gli standard di progettazione, erogazione e valutazione, nonché la disciplina del sistema di certificazione delle competenze.

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Standard formativi e orientamento permanente", in esito ad approfondimenti tecnici, ha provveduto ad elaborare i contenuti di un testo unico e aggiornato che rappresenti organicamente il sistema degli standard formativi alla luce della nuova legge regionale n. 32/2023 e delle sopra citate innovazioni normative ravvisando, in particolare, la necessità di:

- mantenere in vigore, in via transitoria, specifiche disposizioni per garantire la continuità nella gestione dell'ordinario fino all'adozione dei nuovi atti dirigenziali attuativi, a fronte della necessaria revoca della DGR n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e delle successive deliberazioni che, come sopra rappresentato, hanno normato gli standard regionali, prevedendo che, al fine di garantire la continuità dei servizi e fino all'approvazione delle determinazioni dirigenziali attuative, le precedenti deliberazioni sopra elencate continuano a trovare applicazione per le disposizioni in materia di funzionamento delle Commissioni Tecniche, di aggiornamento del Repertorio regionale delle qualificazioni, di lavoro delle commissioni d'esame e di certificazione delle competenze;

- prevedere che, tenuto conto che il progetto di efficientamento del processo di nomina delle Commissioni di esame, di cui alla D.G.R. n. 3-2858 del 12 febbraio 2021, avviato nel 2021, si è concluso e risulta pienamente operativo a seguito della realizzazione delle sue prime due fasi che hanno consentito la delega agli Enti di formazione delle operazioni di costituzione e convocazione delle Commissioni d'esame riferite ai corsi non regolamentati, si possa escludere la sua terza fase che prevedeva il trasferimento delle operazioni di individuazione e convocazione delle singole Commissioni esaminatrici relative ai corsi afferenti ai profili regolamentati, rendendo, così, molto complesse le relative procedure di costituzione, alla luce delle plurime discipline di riferimento, dell'eterogenea composizione delle commissioni riferite ai rispettivi profili e dell'elevato numero di soggetti e di Enti coinvolti negli esami;

- prevedere, pertanto, di mantenere in capo alla Regione Piemonte le operazioni di individuazione e convocazione dei Commissari per le Commissioni esaminatrici, relative ai corsi regolamentati.

Ritenuto, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di:

- approvare, ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge regionale n. 32/2023, quali linee guida per gli

operatori del settore, il documento denominato “Standard formativi nella formazione professionale del sistema piemontese: principi, regole e strumenti”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- revocare la D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e le successive deliberazioni della Giunta regionale relative agli standard formativi regionali sopra elencate;

- demandare alla Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio universitario, Formazione e Lavoro, Settore “Standard formativi e orientamento permanente” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, la definizione tramite determinazioni dirigenziali delle disposizioni attuative di dettaglio, l’aggiornamento del sopra citato Allegato A, essendo i suoi contenuti di natura tecnica;

- disporre che la presente deliberazione diventi efficace dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e che le precedenti deliberazioni in premessa elencate continuino a trovare applicazione per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni Tecniche, l’aggiornamento del Repertorio regionale delle qualificazioni, i lavori delle commissioni d’esame e la certificazione delle competenze, al fine di garantire la continuità dei servizi fino all’approvazione delle determinazioni dirigenziali attuative.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di indirizzo procedurale ed operativo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge regionale n. 32/2023, quali linee guida per gli operatori del settore, il documento denominato “Standard formativi nella formazione professionale del sistema piemontese: principi, regole e strumenti”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di revocare la D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e le successive deliberazioni della Giunta regionale relative agli standard formativi regionali, in premessa elencate;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione e diritto allo Studio universitario, Formazione e Lavoro, Settore “Standard formativi e orientamento permanente” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, la definizione tramite determinazioni dirigenziali delle disposizioni attuative di dettaglio, l’aggiornamento del sopra citato Allegato A, essendo i suoi contenuti di natura tecnica;
- di disporre che la presente deliberazione diventi efficace dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e che le precedenti deliberazioni in premessa elencate continuino a trovare applicazione per le disposizioni per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni Tecniche, l’aggiornamento del Repertorio regionale delle qualificazioni, il lavoro delle commissioni d’esame e la certificazione delle competenze, al fine di garantire la continuità dei servizi fino all’approvazione delle determinazioni dirigenziali attuative;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3032-2026-All_1-04_Alleg_StandardForma___03_09_def.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

STANDARD FORMATIVI NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL SISTEMA PIEMONTESE: PRINCIPI, REGOLE E STRUMENTI

Indice generale

Premessa.....	3
Elementi di contesto sulla formazione professionale e gli standard formativi.....	5
Il Repertorio regionale e gli standard formativi.....	7
Cosa contiene questo documento.....	8
SEZIONE I.....	10
Repertorio nazionale e regionale delle qualificazioni e degli standard formativi.....	10
1. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard formativi.....	10
2. Implementazione e modifica di profili e obiettivi del Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte.....	12
3. Commissione standard e commissioni tecniche di settore.....	12
3.1 - Commissione Standard.....	13
3.2 - Commissioni tecniche di settore.....	13
SEZIONE II.....	14
Standard di progettazione, standard di erogazione e standard di valutazione.....	14
1. Standard di progettazione e standard di erogazione.....	14
2. Standard di valutazione.....	15
SEZIONE III.....	16
Il sistema di certificazione delle competenze.....	16
1. La nascita del sistema nazionale di certificazione delle competenze: novità e ricadute sul sistema regionale.....	16
2. La certificazione degli apprendimenti formali e il riconoscimento dei crediti.....	18
3. La certificazione degli apprendimenti non formali e informali.....	18
4. Presidio del sistema di certificazione.....	19
5. L'esame: un elemento essenziale della certificazione.....	19
5.1 Commissioni esaminatrici.....	20
5.2 Commissioni esaminatrici - Elenchi regionali dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro.....	21
5.3 - Commissioni esaminatrici - Gettoni di presenza.....	22
5.4 Ammissione alle prove finali e standard degli esami.....	23
6. Le misure compensative: il ruolo regionale nel procedimento ministeriale.....	23

Premessa

La Regione Piemonte, con la legge regionale del 24 novembre 2023, n. 32, e s.m.i., ha aggiornato i principi che sottendono al sistema regionale delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro, già oggetto della legge regionale del 13 aprile 1995 n. 63, al fine di delineare un quadro attuale degli elementi che ne costituiscono l'impianto.

Nella cornice normativa e regolamentare definita dall'Unione Europea, dalla Costituzione e dalla legislazione italiana, la legge regionale del 24 novembre 2023, n. 32, promuove il diritto all'apprendimento e all'orientamento permanente lungo tutto l'arco della vita¹, assume il riconoscimento della persona come fondamento dello sviluppo della comunità e ne sostiene la crescita professionale e culturale con politiche e strutture gestionali finalizzate alla qualità e tracciabilità dei servizi pubblici erogati.

Per garantire che tali principi trovino attuazione concreta e valore reale, è importante evidenziare la centralità della certificazione delle competenze comunque acquisite nei diversi contesti di vita e dei Repertori regionali che costituiscono un elemento fondamentale del sistema della formazione professionale regionale.

Il sistema formativo, in continua evoluzione, è chiamato sempre più a far propri i principi e gli strumenti europei di riferimento quali la correlazione al **Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF)** attraverso il **Quadro Nazionale delle Qualificazioni (NQF/QNQ)** e il riconoscimento delle esperienze pregresse attraverso i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Inoltre, al fine di rispondere alle richieste dei cittadini, delle imprese e dell'economia più in generale, è imprescindibile una maggiore flessibilità e personalizzazione dei percorsi individuali che possono trovare risposta attraverso l'attribuzione di crediti formativi, la modularizzazione degli apprendimenti e l'apertura ai nuovi elementi emergenti come le **microqualificazioni** e le **microcredenziali**.

¹Il testo vigente dell'articolo 1, comma 4, della L.R. del 24 novembre 2023, n. 32, e s.m.i., d'ora in poi L.R. 32/2023, "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro", è il seguente: "La Regione riconosce la persona quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendone la crescita culturale e professionale, sulla base delle seguenti finalità:

- a) il miglioramento del livello di apprendimento ai fini della più ampia partecipazione al lavoro e alla cittadinanza attiva;
- b) lo sviluppo di competenze orientative per la scelta dei percorsi di istruzione, formazione e di sviluppo professionale, con particolare attenzione alle esperienze in situazione lavorativa;
- c) l'aumento della partecipazione dei giovani ai percorsi di formazione e di istruzione di livello secondario e terziario, in particolare nelle discipline scientifiche e tecnologiche, promuovendone l'accesso per le donne;
- d) l'incremento della partecipazione degli adulti a percorsi di apprendimento permanente, anche nell'ambito dei processi di riqualificazione e ricollocazione aziendale, e nelle transizioni lavorative;
- e) l'efficace accesso al mercato del lavoro, in una prospettiva di parità di genere, e a un impiego stabile e qualificato;
- f) l'inclusione attiva delle persone a più alto rischio di esclusione sociale e lavorativa;
- g) l'inclusione attiva delle persone con disabilità;
- h) la promozione dell'imprenditorialità, in particolare dell'imprenditoria femminile e giovanile, anche di micro e piccole dimensioni.

Il testo vigente dell'articolo 23, comma 1, della L.R. 32/2023, è il seguente: "Formazione continua e formazione permanente - 1. Allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale delle persone, di favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, di migliorare la qualità e la mobilità del lavoro e di promuovere e valorizzare l'invecchiamento attivo, nonché per contribuire allo sviluppo delle competenze richieste dal sistema economico, la Giunta regionale promuove azioni di formazione continua e formazione permanente anche attraverso misure di sostegno alla partecipazione."

La valorizzazione degli apprendimenti comunque acquisiti e referenziati ai Quadri nazionali è quindi il veicolo per la spendibilità delle certificazioni a livello nazionale ed europeo e per favorire la mobilità geografica e professionale.

Un ulteriore principio per garantire il diritto all'apprendimento permanente è la capitalizzazione dei percorsi formativi pregressi, anche se frequentati parzialmente. Affinché tale diritto sia concretamente esigibile, gli enti accreditati sono **chiamati a favorire** l'accoglienza degli utenti provenienti da altri enti del sistema al fine di consentire loro il completamento del percorso formativo già avviato. Tale accoglienza deve essere realizzata nel rispetto della loro autonomia e dei loro vincoli organizzativi.

In questo quadro, gli articoli 56 ² e 57 ³ della L.R. 32/2023 individuano, tra le funzioni della Giunta Regionale, la definizione della struttura e delle modalità di implementazione del [Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi](#), la definizione degli standard formativi e delle procedure per l'erogazione dei percorsi di formazione, le modalità di acquisizione delle qualificazioni e dei crediti

²Il testo vigente dell'articolo 56 della L.R. 32/2023, è il seguente: "Repertorio regionale delle qualificazioni e standard formativi - 1. La Giunta regionale definisce la struttura e le modalità di implementazione del repertorio regionale delle qualificazioni, parte integrante del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e del quadro nazionale delle qualificazioni. 2. Il repertorio regionale delle qualificazioni, referenziato al quadro nazionale delle qualificazioni e al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente, è composto da profili e obiettivi formativi, descritti per competenze, e costituisce il riferimento per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per la programmazione e progettazione didattica delle azioni formative. 3. Il repertorio è periodicamente aggiornato in base all'evoluzione dei fabbisogni di competenze professionali del sistema produttivo regionale, rilevati anche con il coinvolgimento delle parti sociali. 4. La Giunta regionale include e armonizza nel repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi le qualificazioni di cui all'articolo 25. 5. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e le regole metodologico-procedurali per l'erogazione dei percorsi di formazione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi nazionali, in particolare definendo: a) gli standard di progettazione e di erogazione delle attività formative; b) gli standard di valutazione e certificazione delle competenze acquisite e di riconoscimento dei crediti formativi; c) le modalità di attestazione delle qualificazioni; d) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alle prove finali e gli standard degli esami, fermo restando per i partecipanti l'obbligo di frequenza nella misura minima stabilita dalla Giunta regionale; e) le modalità di funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti; f) le modalità di funzionamento di gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche di settore, di cui la Giunta regionale può avvalersi per la definizione degli standard formativi, nonché l'importo del gettone di presenza per i componenti, nei limiti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 6. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa, d'intesa con le parti sociali, definisce la disciplina degli standard formativi, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie dell'apprendistato e la loro durata. 7. La Giunta regionale, in attuazione di programmi e progetti specifici, definisce gli indirizzi per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni."

³ Il testo vigente dell'articolo 57 della L.R. 32/2023, così come modificato dalla L.R. n. 18 del 31/10/2025, è il seguente: "(Sistema regionale di certificazione delle competenze) 1. La Regione è ente titolare per la certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge del 28 giugno 2012, n. 92), acquisite in contesti formali, non formali e informali afferenti al repertorio regionale delle qualificazioni. 2. La Regione, per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, si avvale degli enti titolati, individuati secondo specifica normativa. 3. La Giunta regionale disciplina il sistema di certificazione assicurando i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto degli standard minimi previsti dal sistema nazionale di certificazione delle competenze. 4. Il sistema regionale di certificazione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, nonché i principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze. 4 bis. Il sistema regionale di certificazione è progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro e i percorsi formativi brevi che portano al conseguimento anche di microcredenziali, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica".

formativi, nonché i percorsi di certificazione e validazione degli stessi, le condizioni e i requisiti per l'ammissione alle prove finali e gli standard di valutazione.

Al fine di rispondere a esigenze di chiarezza e leggibilità, nel testo viene utilizzato il maschile inclusivo, come previsto dalle “Linee guida del Consiglio regionale del Piemonte per l’uso del linguaggio di genere”: i termini maschili usati in questo testo si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Elementi di contesto sulla formazione professionale e gli standard formativi

Dopo la “Legge-quadro in materia di formazione professionale” del 21 dicembre 1978, n. 845⁴, il dibattito nazionale si è focalizzato sulle modalità di attuazione della norma, in un contesto sociale caratterizzato da un basso tasso di alfabetizzazione degli adulti e dall’evoluzione tecnologica che stava generando “cambiamenti sostanziali non solo nella struttura produttiva, ma nello stesso modo di vivere”, dove il sistema educativo doveva rinnovarsi profondamente per una cultura nuova a sostegno di una società nuova.⁵

In questo processo di cambiamento, la Regione Piemonte, nei primi anni Ottanta, ha avviato un confronto con le aziende del territorio per definire una classificazione basata sui “mestieri” e sui processi produttivi confluiti nei cosiddetti “Quaderni”, che possono essere considerati l’anticipazione degli attuali standard formativi, per rispondere alla necessità di programmare la formazione professionale.

In seguito, con la legge regionale del 13 aprile 1995, n. 63⁶ e la successiva D.G.R. 184-2323 del 16 ottobre 1995, sono state sistematizzate le esperienze precedenti e definiti gli standard formativi attraverso la descrizione di qualifiche e specializzazioni, frequenze e patenti di mestiere, e dedicata una sezione alle qualifiche in osservazione e ai crediti formativi. Con i medesimi atti sono state regolamentate anche le commissioni tecniche, gli esami finali, gli scrutini e le modalità di riconoscimento dei corsi. Erano anni in cui il dibattito nazionale verteva sui corsi, sull’esigenza di modulare la formazione in funzione delle caratteristiche dell’utenza, sulla differenza tra metodologia didattica induttiva caratterizzante la formazione professionale e quella deduttiva adottata dalla Scuola. Successivamente, la Regione Piemonte ha normato la propria disciplina degli standard formativi con la D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006⁷, un testo ambizioso e anticipatore rispetto al contesto nazionale che enunciava principi al passo con l’Unione Europea in materia di mobilità dei cittadini, trasparenza e

⁴La Legge 21 dicembre 1978, n. 845, “Legge-quadro in materia di formazione professionale”, stabilisce i principi generali e le competenze in materia di formazione professionale, affidandone la gestione alle Regioni.

⁵Cfr. “Rapporto Isfol 1983 sulla formazione professionale in Italia” - Isfol/Strumenti e ricerche – Milano, Franco Angeli editore, 1984, pag.249.

⁶Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”.

⁷Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 152-3672, “Formazione Professionale Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti”).

leggibilità degli apprendimenti⁸. Erano poche le Regioni con un sistema di formazione professionale strutturato che avessero adottato nei propri sistemi il concetto di **competenza**⁹ come elemento chiave per rendere leggibili e spendibili ovunque gli apprendimenti. In questo contesto, e in assenza di un quadro di riferimento nazionale per la formazione professionale, il Piemonte ha intrapreso un confronto con le altre Regioni con l'obiettivo di definire prassi comuni e condivise nella gestione del **sistema di certificazione delle competenze**.

Negli anni successivi, lo stimolo proveniente dalla Raccomandazione del Consiglio UE del 20 dicembre 2012,¹⁰ sulla validazione dell'**apprendimento non formale e informale**, ha determinato una conseguente produzione normativa nazionale avviata dalla Legge del 28 giugno 2012, n. 92¹¹, fino ad arrivare al decreto ministeriale n.115 del 9 luglio 2024,¹² di cui si tratterà nella sezione dedicata alla certificazione delle competenze.

L'allineamento alla normativa nazionale da parte della disciplina regionale ha reso necessarie, nel tempo, alcune modifiche della D.G.R. n. 152-3672 del 02-08-2006, soprattutto in materia di certificazione delle competenze, riguardo alle attestazioni finali e alla certificazione dell'apprendimento non formale e informale, nonché in materia di commissioni tecniche e di aggiornamento del repertorio regionale e degli standard formativi. L'approvazione della L.R. 32/2023 rende oggi necessaria una nuova disciplina generale degli standard formativi, l'oggetto del presente documento.

⁸Cfr. DECISIONE N. 2241/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004

relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) - RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale.

⁹La definizione di competenza che costituisce il core della formazione professionale e della certificazione ha richiesto un cambio di paradigma nella concezione dell'apprendimento che ha consentito di mettere in diretto contatto i sistemi della formazione, dell'istruzione e del lavoro, e di rendere leggibili e trasferibili i risultati di apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali e informali.

¹⁰Raccomandazione del Consiglio 2012/C 398/01, 20 dicembre 2012, "Convalida dell'apprendimento non formale e informale". Da fonte INAPP (<https://old.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/raccomandazione-del-consiglio-del-20-dicembre-2012>): "La raccomandazione del Consiglio Europeo sull'apprendimento informale e non formale invita gli Stati membri ad istituire entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di:

a) ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;
b) ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Gli Stati membri possono dare la priorità a determinati ambiti e/o settori nel quadro delle rispettive modalità di convalida in conformità con le loro esigenze".

¹¹Legge del 28 giugno 2012, n. 92. "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

¹²decreto ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024 "Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze".

Il Repertorio regionale e gli standard formativi

Il **Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard formativi** rappresenta il cardine del sistema della formazione professionale e della certificazione degli apprendimenti. La L.R. 32/2023, all'art. 56, comma 2¹³, lo definisce come “composto da profili e obiettivi formativi, descritti per competenze” e come “riferimento per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per la programmazione e progettazione delle azioni formative”. E' un sistema dinamico che si aggiorna attraverso una metodologia codificata per rispondere alle sollecitazioni provenienti dal territorio, che racchiude i criteri per l'elaborazione dei percorsi della formazione professionale e per la certificazione delle competenze acquisite con modalità che consentono il riconoscimento pubblico dei titoli e delle attestazioni.

Gli **Standard formativi** sono l'insieme delle regole che Regione Piemonte adotta, in qualità di “ente pubblico titolare”¹⁴ della certificazione e della regolamentazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze riferite a qualificazioni e microqualificazioni, al fine di assicurare all'utenza una formazione mirata e di qualità, presidiandone la progettazione, l'erogazione e la certificazione finale.

La confluenza dei Repertori regionali delle qualificazioni e degli standard formativi nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR), reso operativo con il decreto interministeriale del 30 giugno 2015¹⁵, ha rappresentato un momento essenziale per “la correlazione delle qualificazioni

¹³Vedi nota n. 2

¹⁴La definizione di “ente titolare” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13, e s.m.i., è il seguente: «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

4**bis**) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4.

¹⁵L'art 1 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13”, è il seguente: “Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, il presente decreto, in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.”

regionali e per la loro spendibilità a livello nazionale”.¹⁶

Cosa contiene questo documento

Questo documento è una guida per illustrare l’evoluzione degli standard formativi della Regione Piemonte a chi si accosta alla materia, in modo che possa coglierne la logica che vi sottende e reperire le informazioni utili consultando gli atti di riferimento citati.

È anche un documento di carattere generale, utile ai funzionari pubblici che operano nell’ambito della formazione sia nella nostra Regione sia nelle altre, ai nostri enti accreditati e agli enti che aspirano ad accedere al sistema.

E’ inoltre un documento che definisce il funzionamento degli strumenti afferenti all’apparato degli standard formativi, come richiesto dalla normativa regionale del 2023.

Più nel dettaglio, esso si articola nelle seguenti sezioni:

- Sezione I: repertorio nazionale e regionale delle qualificazioni e degli standard formativi.
- Sezione II: standard di progettazione, standard di erogazione e standard di valutazione.
- Sezione III: il sistema di certificazione delle competenze.

¹⁶Il testo dell’art 3, commi 1 e 2, del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, è il seguente: “(1) In conformità agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario e nella prospettiva di implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è reso operativo il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (di seguito quadro nazionale) [...] (2) Il quadro nazionale costituisce la parte del repertorio nazionale di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l’individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.”

GLI STANDARD FORMATIVI NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL SISTEMA PIEMONTESE: PRINCIPI, REGOLE E STRUMENTI

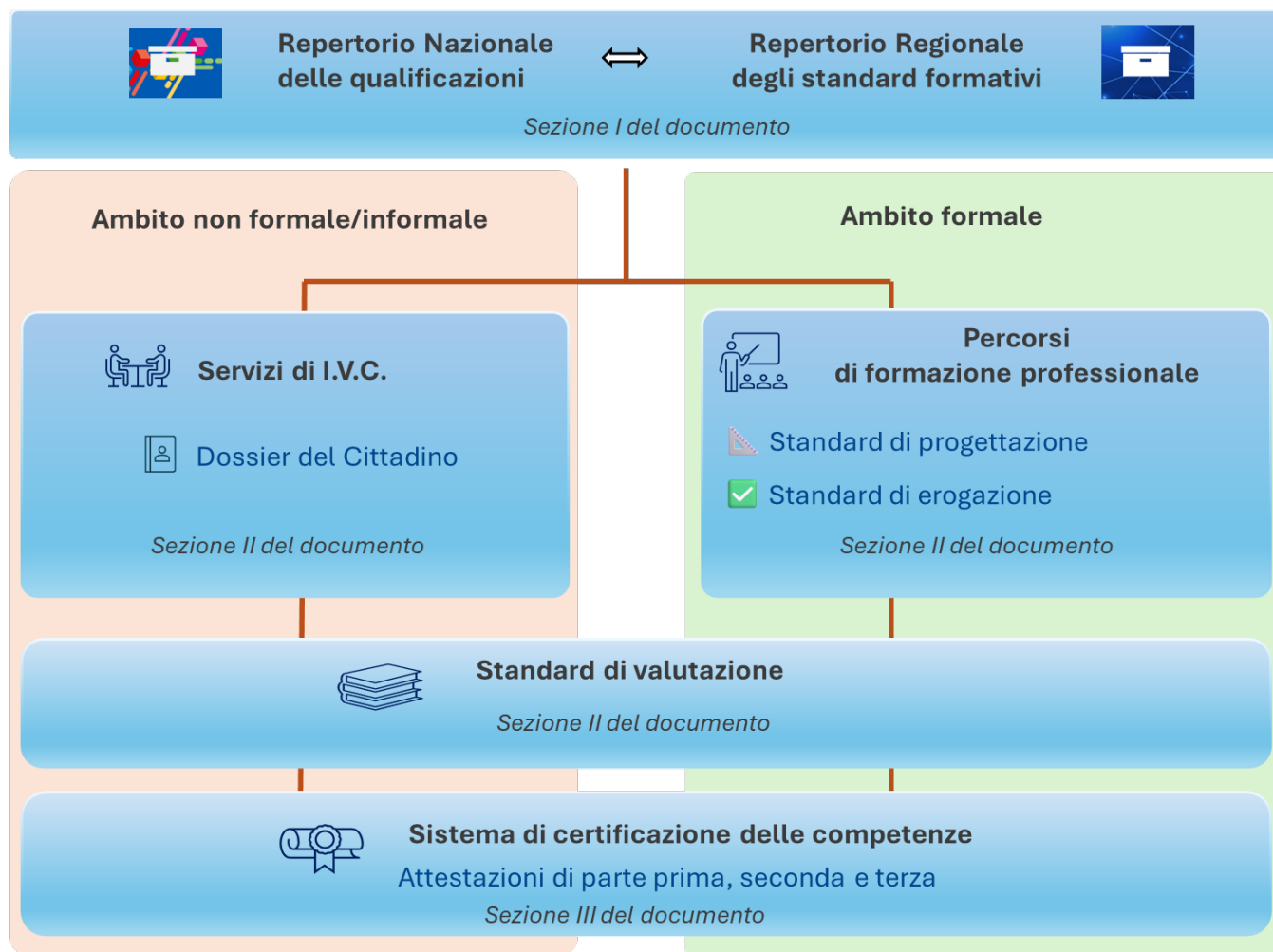


Figura 1 – mappa del documento

SEZIONE I

Repertorio nazionale e regionale delle qualificazioni e degli standard formativi.

1. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard formativi

Il decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13, all'art. 8, definisce il “**Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**” come il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze¹⁷ e stabilisce che **sono oggetto di validazione e certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni del Repertorio nazionale e dei Repertori regionali** codificati, pubblicamente riconosciuti e rispondenti a specifici standard minimi.

Le competenze sono il cardine fondante e imprescindibile della formazione professionale, siano esse di tipo tecnico o trasversale.

La **competenza**, così come definita nel decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13, all'art. 2, comma e, si configura come “comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale”.

Il legislatore, al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze, nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, valorizzando il patrimonio esistente delle qualificazioni regionali attraverso il “**Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR)**”¹⁸.

Il **QNQR** è quindi lo strumento primario per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze e fa parte del “**Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**”.

Il Repertorio regionale, in coerenza con quanto sopra descritto, si configura come un sistema codificato di standard formativi, appartenente al QNQR, in linea con le Raccomandazioni europee e con il quadro nazionale e, contestualmente, rispondente alle competenze richieste dal mercato del lavoro e ai fabbisogni professionali emergenti sul territorio regionale.

Al fine di assicurarne la spendibilità e il riconoscimento su tutto il territorio italiano delle qualificazioni regionali, il Repertorio piemontese rispetta i seguenti **standard minimi** previsti :

“a) identificazione dell'ente pubblico titolare;

b) identificazione delle qualificazioni e delle relative **competenze** che compongono il repertorio;

¹⁷ Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13, è il seguente: “Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea”.

¹⁸ Vedi nota n. 14 e l'art. 1 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015.

c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale”¹⁹;

d) referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualificazioni (**EQF**), attraverso il processo nazionale di referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ), introdotto con il decreto interministeriale dell’8 gennaio 2018²⁰.

Al fine di garantire la pubblica consultazione del **Repertorio regionale e il suo continuo aggiornamento si stabilisce che lo stesso è costituito da quanto pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale “Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte”**.

Nel dettaglio le qualificazioni del Repertorio sono suddivise come di seguito descritto:

- **Figure nazionali** di riferimento per le qualificazioni IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), ITS (Istruzione Tecnica Superiore);
- **Profili**: insieme di competenze riconducibili ad una specifica professionalità;
- **Obiettivi**: insieme di competenze che possono essere trasversali a diversi profili e figure.

Le figure nazionali, i profili e gli obiettivi possono essere declinati in uno o più indirizzi. Gli **indirizzi** sono definiti da una o più competenze che caratterizzano la specificità del campo di esercizio e che si aggiungono alle competenze della figura/profilo/obiettivo. Tra i profili e gli obiettivi regionali, hanno evidenza anche quelli afferenti alla formazione regolamentata, definiti nel rispetto della specifica normativa²¹.

I contenuti del Repertorio regionale sono preventivamente validati dal Settore Standard formativi e orientamento permanente della Regione Piemonte, anche attraverso l’attivazione delle commissioni tecniche di settore al fine di supportarne l’istruttoria, se necessario.

La decisione in merito all’inserimento nel sistema della formazione professionale regionale di un nuovo **profilo/obiettivo regolamentato** è di norma in capo alla Direzione regionale competente per materia, in attuazione della normativa nazionale, che può avvalersi del supporto del Settore Standard

¹⁹ Art. 8, comma 3 del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13.

²⁰ Il testo dell’art. 1 del decreto interministeriale dell’8 gennaio 2018, “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”, è il seguente: **“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni.**

1. Con il presente decreto è istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13.

2. Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. 3. Il QNQ ha, altresì, l’obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all’offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze...”

²¹ Il testo vigente dell’art. 25 della L.R. 32/2023, è il seguente: *“(Formazione regolamentata)*

1. La Giunta regionale riconosce e promuove le attività formative riferite alle qualificazioni oggetto di specifiche discipline di settore e che rappresentano il riferimento per la formazione regolamentata, finalizzata all’esercizio di una determinata professione o attività di lavoro riservata, in coerenza con la normativa statale e gli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

formativi e Orientamento permanente per l'elaborazione tecnica o valutare di gestirla in autonomia. Con il presente documento, a seguito dell'emanazione della L.R. 32/2023, vengono aggiornate le disposizioni relative alle procedure per l'aggiornamento del Repertorio regionale, alla modalità di costituzione e di funzionamento delle commissioni tecniche e al sistema di valutazione degli apprendimenti, in modo da rispondere prontamente ai mutamenti del mercato del lavoro e garantire un riferimento adeguato alla progettazione e all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

2. Implementazione e modifica di profili e obiettivi del Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte

Il Repertorio rappresenta un “contenitore” di competenze ordinate per obiettivi, profili o figure che viene aggiornato ogni qualvolta è necessario introdurre nuovi elementi. Il settore Standard formativi e orientamento permanente della Regione si occupa di tale manutenzione, attraverso il lavoro delle **commissioni tecniche di settore** e dell'**assistenza metodologica** dedicata, che intervengono secondo prassi e metodologie definite.

Le istanze di inserimento di nuovi elementi nel Repertorio regionale, o di modifica di quelli esistenti, devono essere formulate secondo le indicazioni fornite dal Settore Standard formativi con atto dirigenziale nel quale vengono definite le modalità procedurali e le caratteristiche dei soggetti proponenti.

I proponenti dovranno attenersi a quanto specificato nel suddetto atto e la proposta del profilo/obiettivo dovrà essere descritta per competenze e sostenuta da un'analisi del fabbisogno formativo e occupazionale.

3. Commissione standard e commissioni tecniche di settore

Il Settore degli Standard formativi e dell'orientamento permanente della Regione Piemonte svolge le attività previste dagli artt. 56 e 57 della L.R. 32/2023, con una valenza intersettoriale e trasversale rispetto alla Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro. In particolare, governa l'implementazione e l'aggiornamento del “Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi”; definisce la formazione regolamentata per l'accesso a specifiche professioni e il sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, anche attraverso la progettazione e l'elaborazione delle prove di valutazione, garantendo la qualità delle attestazioni.

Nello svolgimento delle proprie attività, il Settore degli Standard formativi si avvale di gruppi di lavoro che supportano la revisione e creazione dei profili formativi, nonché la definizione delle modalità didattiche e di valutazione. Le **commissioni tecniche di settore** per gli Standard formativi sono state istituite agli inizi degli anni Ottanta, con l'obiettivo di coinvolgere i rappresentanti degli Enti in possesso di competenze formative e in contatto con il mondo del lavoro per raccogliere suggerimenti ed esperienze.

L'esperienza positiva dell'attività delle commissioni tecniche di questi anni ha contribuito a una crescita qualitativamente significativa del sistema della formazione professionale regionale garantendo scambi di buone prassi, costruzione di un linguaggio comune, ricchezza di un confronto approfondito. Oggi la L.R. 32/2023 rappresenta un'opportunità per rivedere gli organismi collegiali e ridefinire le modalità di partecipazione dei diversi attori interessati.

Sono quindi individuati, in qualità di gruppi di lavoro funzionali all'istruttoria in capo al Settore Standard formativi, i seguenti soggetti collegiali:

- **Commissione Standard** rappresentativa delle istituzioni e dei soggetti interessati con funzioni di consultazione ai fini delle attività di indirizzo tecnico, evoluzione e implementazione del sistema degli standard;
- **Commissioni tecniche di settore** con compiti di istruttoria per la definizione degli standard formativi, competenti per settore economico produttivo, per area professionale o per altro criterio ritenuto funzionale alle esigenze del lavoro assegnato.

Il Settore Standard formativi, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di un' **Assistenza Tecnica Metodologica specialistica**, dotata di competenze avanzate in ambito metodologico-didattico, progettazione per competenze, costruzione di standard di apprendimento e dispositivi di valutazione. Tale supporto riveste un valore strategico per il sistema, in quanto garantisce la qualità, la coerenza e l'evoluzione degli Standard formativi in rapporto ai fabbisogni professionali, alle politiche nazionali ed europee e ai dispositivi regionali di certificazione.

L'Assistenza Tecnica Metodologica, su incarico della dirigenza del settore, svolge inoltre elaborazioni, ricerche e approfondimenti su vari ambiti, anche funzionali ai lavori delle commissioni, e gestisce l'aggiornamento del sistema informativo del Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi.

3.1 - Commissione Standard

La **Commissione Standard** è il soggetto consultivo degli enti di formazione professionale e delle associazioni sindacali e datoriali; ha un ruolo di espressione di pareri in merito all'indirizzo tecnico in materia di standard professionali, formativi e di valutazione degli esiti di apprendimento.

E' nominata dal dirigente di settore dopo aver richiesto la designazione dei componenti alle associazioni di categoria degli Enti di formazione, alle associazioni e alle parti sociali. Fa parte della commissione Standard anche l'**Ufficio Scolastico Regionale** per il Piemonte, con l'intento di favorire la conoscenza e il raccordo tra il sistema della Formazione Professionale e quello dell'Istruzione.

3.2 - Commissioni tecniche di settore

Le **Commissioni tecniche di settore** sono gruppi di lavoro composti secondo criteri di professionalità e competenza specifica; sono individuate dalla Commissione Standard su richiesta del Settore Standard formativi. Nel caso in cui sia necessario avere nelle Commissioni figure specifiche non individuabili

dalla Commissione Standard, il settore competente individua e convoca altri esperti utili per i lavori. Le Commissioni tecniche sono convocate per supportare il lavoro del Settore nell'ambito degli Standard formativi (ad esempio manutenzione e aggiornamento dei profili/obiettivi del Repertorio, definizione delle prove complessive di valutazione, approfondimenti tematici). Con proprio atto, il dirigente del Settore stabilisce, anche ai sensi della L.R. 32/23, le modalità di composizione, convocazione, funzionamento delle Commissioni tecniche e di erogazione del gettone di presenza pari all'importo massimo consentito ai sensi del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.

SEZIONE II

Standard di progettazione, standard di erogazione e standard di valutazione.

1. Standard di progettazione e standard di erogazione

L'art. 56 della L.R. 32/2023²², al comma 5, prevede che la Regione definisca la disciplina e le regole metodologiche e procedurali per l'erogazione dei corsi di formazione, al fine di uniformare le modalità di progettazione dei percorsi formativi da parte degli enti e di renderle rispondenti alla normativa nazionale.

Il Settore Standard formativi e orientamento permanente, al fine di garantire un livello di progettazione adeguato al sistema formativo piemontese e ottenere buoni e omogenei risultati di erogazione, redige appositi manuali detti “**Standard di progettazione**”²³ per supportare i progettisti degli Enti nella elaborazione didattica degli interventi, fornendo indicazioni metodologiche trasversali rispetto agli specifici atti di indirizzo della Regione Piemonte.

La **progettazione didattica**, che può avere diversi livelli di dettaglio, è descritta per **competenze**, all'interno delle quali si sviluppano **conoscenze e abilità**; il percorso formativo può essere suddiviso in **annualità** e in **unità formative**. Queste ultime rappresentano dei **moduli** contenenti singole competenze o parti di esse, che possono svilupparsi sia a livello pratico – **laboratorio** – sia teorico – **formazione d'aula**.

Regione Piemonte, al fine di avere un sistema organizzato e tracciato, mette a disposizione degli Enti formativi gli **strumenti informatici** che supportano tutte le fasi di presentazione, realizzazione e chiusura delle attività; per quanto concerne, nello specifico, la progettazione dei percorsi formativi è disponibile un applicativo dedicato che consente l'acquisizione del profilo completo o delle singole competenze.

Per agevolare e rendere omogenea l'erogazione dei percorsi formativi, il Settore Standard formativi

²²Vedi nota n. 2.

²³ Sono attualmente due: uno riguarda gli Standard di progettazione dei corsi di leFP e uno relativo alla progettazione di percorsi dedicati agli adulti.

disciplina attraverso gli “**Standard di erogazione**”²⁴ le modalità di svolgimento dei percorsi di formazione.

Al fine di consentire la massima flessibilità per esigenze specifiche, è prevista anche la progettazione di **percorsi liberi** che non attingono dagli elementi del Repertorio regionale.

2. Standard di valutazione

Il citato articolo 56 della L.R. 32/2023, al medesimo comma 5, stabilisce altresì che la Regione definisca gli **Standard di valutazione e certificazione** delle competenze acquisite e di riconoscimento dei crediti formativi.

Nell’ambito del sistema della formazione professionale, il tema della valutazione rappresenta una questione complessa ma al contempo cruciale per garantire l’accesso ai percorsi formativi, il successo delle azioni formative, la regolarità della certificazione delle competenze acquisite dagli allievi e, più in generale, per il presidio della qualità delle attività erogate.

La **valutazione in ingresso**, attraverso prove di accertamento delle competenze necessarie per accedere a percorsi di qualifica o a percorsi post-diploma in assenza di titoli e/o di eventuali altri prerequisiti richiesti, è finalizzata a garantire la più ampia accessibilità alla formazione.

A tutela del diritto dei cittadini all’**apprendimento permanente** e quindi ad accedere alla formazione professionale non regolamentata, la partecipazione ai corsi è consentita se il candidato è in possesso del titolo richiesto come livello di scolarità minima di accesso oppure a fronte del superamento di prove di ingresso. Nel caso di titoli stranieri è sufficiente presentare la traduzione asseverata.

Per la **formazione regolamentata** invece occorre far riferimento alla normativa specifica regionale e nazionale sui requisiti di accesso sia linguistici sia relativa ai titoli o alle qualificazioni richieste.

La **valutazione in itinere** ha la funzione di verificare l'efficacia del processo di insegnamento, monitorando i risultati ottenuti e fornendo informazioni utili per migliorare gli interventi al fine di favorire il successo formativo.

La **valutazione in uscita** consente di verificare e attestare l’acquisizione da parte dei candidati delle competenze proprie del profilo di riferimento.

In questo contesto, le prove di valutazione rappresentano un importante strumento a disposizione degli Enti di formazione, degli allievi e dell’Amministrazione chiamata a presidiare la qualità del sistema.

Tutte le prove in uso nel Sistema della formazione professionale devono garantire i principi di imparzialità, tracciabilità e trasparenza.

Le **Prove Complessive di Valutazione (PCV)**, somministrate durante gli esami finali (certificazione di parte terza), costituiscono lo strumento per effettuare l’accertamento delle competenze acquisite, sono strutturate in modo da consentire la verifica delle conoscenze, delle abilità e dunque delle competenze del profilo in riferimento al quale è rilasciata la certificazione.

²⁴ Gli Standard di erogazione, denominati “Scheda Corso”, sono pubblicati per ogni singolo profilo e, talvolta, anche per alcuni obiettivi e sono reperibili nel Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte.

Le PCV sono progettate dalle **Commissioni tecniche di settore (prove standard)** o dagli **enti gestori dei corsi (prove nuove)**, erogate e valutate nel rispetto degli standard definiti dalla Regione e la tracciabilità è assicurata da un sistema informatico dedicato che supporta gli utenti nella progettazione, nell'erogazione delle prove e nella registrazione degli esiti, fino alla certificazione finale.

Il Settore Standard formativi e orientamento permanente definisce gli Standard di valutazione delle competenze acquisite e presidia il sistema di valutazione attraverso:

- la definizione di apposite **Linee guida per la progettazione delle Prove di Valutazione**, con particolare attenzione alle Prove per il rilascio della certificazione di parte terza, rispetto alle quali definisce struttura, pesi, soglie delle singole prove e fornisce indicazioni metodologiche di dettaglio per la progettazione al fine di garantire la qualità e l'omogeneità delle PCV erogate nel territorio regionale;
- la definizione di Prove complessive di valutazione Standard, laddove ritenuto opportuno in base al profilo di riferimento;
- la validazione delle PCV progettate dagli enti gestori dei corsi;
- la regolamentazione degli esami.

SEZIONE III

Il sistema di certificazione delle competenze

1. La nascita del sistema nazionale di certificazione delle competenze: novità e ricadute sul sistema regionale.

Il **sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC)** è stato costruito con passi progressivi, attraverso l'introduzione dei principi fondamentali, l'individuazione dei soggetti coinvolti, la definizione delle procedure, degli strumenti e dei *format* di attestazione ad opera della corpora normativa nata con la Legge del 28 giugno 2012, n. 92, e i successivi atti che di seguito si richiamano:

- con il decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13, sono stati stabiliti gli elementi minimi del sistema e gli standard di sistema, di processo e di attestazione per la convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 ha istituito il Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR) rendendo spendibili a livello nazionale le qualificazioni regionali attraverso la referenziazione all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni;
- il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2018 relativo al Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) referencia le Qualificazioni e i Titoli italiani al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF), garantendone la spendibilità e riconoscibilità fuori dai confini italiani;
- il decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 ha introdotto le linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze al fine di assicurare la portabilità delle competenze acquisite da un sistema ad un altro, rendendo le disposizioni ivi contenute, cogenti per tutti gli Enti Titolari del SNCC;

- con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e con il Ministro dell'Università e della ricerca del 15 giugno 2023, è stato **adottato il Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF – Aggiornamento 2022 – Manutenzione 2022**. Il Rapporto EQF 2023 è stato approvato in recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto 2022²⁵ e segna un passo decisivo per l'implementazione del sistema italiano di certificazione delle competenze in quanto include la procedura per referenziare ai livelli EQF le Qualificazioni Regionali.
- con decreto ministeriale del 9 luglio 2024, n. 115, il Ministero del Lavoro ha individuato quali Enti Titolari delegati: i Fondi Interprofessionali, le Camere di Commercio e Sviluppo Lavoro Italia, nell'ottica di rendere riconoscibili e referenziabili anche le attività formative in precedenza considerate non formali e informali, al fine di realizzare un Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze in cui ogni apprendimento sia valorizzato e capitalizzabile.

I citati atti normativi hanno gettato le fondamenta per la nascita in Italia di un **sistema nazionale di certificazione** che, pur ispirandosi ad un ideale di unitarietà e di rispetto per le raccomandazioni europee in materia, doveva tuttavia necessariamente tenere conto delle differenti realtà territoriali e degli ambiti di competenza delle certificazioni. I sistemi regionali, ove presenti, risultavano infatti differenti fra loro per fattori culturali e storici. La scelta effettuata all'epoca è stata quindi di fondare il sistema nazionale su una serie di ***standard minimi e comuni di sistema, di servizio, di processo in relazione alle tre fasi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze nonché ai relativi modelli di attestazione finale da adottare da ogni Ente Titolare.***

In questo contesto, il decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13, conferma all'art. 2, il ruolo costituzionalmente sancito delle **Regioni quale autorità competente per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali** afferenti al repertorio delle qualificazioni regionali della formazione professionale e delle qualificazioni della Istruzione e Formazione Professionale (d.lgs. 226/2005).

I soggetti, le procedure e gli strumenti di certificazione del sistema piemontese sono definiti e disciplinati dalla normativa regionale dedicata alla certificazione delle competenze, al riconoscimento dei crediti e alle figure a presidio del sistema e raccolta in un Testo Unico che recepisce in toto il quadro regolatorio nazionale, sopra richiamato.

I più recenti atti nazionali richiamati introducono elementi di novità significativi, in particolare, con l'adozione del decreto ministeriale del 9 luglio 2024, n. 115, il sistema nazionale di certificazione si apre non solo a nuovi attori ma anche a nuovi oggetti riconoscibili, portabili e capitalizzabili, quali le **microcredenziali**, introdotte dalla Raccomandazione del Consiglio UE del 16 giugno 2022 relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità.

Le nuove sfide poste ad un sistema che si sta ampliando e che deve rispondere a sollecitazioni dovute alle transizioni in corso – *digital, green, IA* - non possono prescindere dai principi nazionali ed europei

²⁵(Repertorio atti n. 175/CSR del 3 agosto 2022)

su cui si fonda e che fin dall'origine il sistema piemontese ha adottato: pari dignità riconosciuta agli apprendimenti formali e agli apprendimenti non formali e informali, attraverso *format* di attestazioni di messa in trasparenza, intermedie e finali omogenei; collegialità, oggettività e terzietà dei processi di valutazione e di certificazione di parte seconda e di parte terza; recepimento delle definizioni di attestazione di parte prima, di parte seconda e di parte terza; trasparenza e tracciabilità delle attestazioni garantita attraverso un sistema informativo che ne consente la generazione e archiviazione. Nel prossimo futuro, il sistema piemontese garantirà il conseguimento graduale della digitalizzazione delle attestazioni attraverso lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità con i sistemi informatizzati nazionali e con le piattaforme/*wallet* europei e implementerà modalità di valorizzazione delle microcredenziali nell'ambito del quadro normativo vigente.

2. La certificazione degli apprendimenti formali e il riconoscimento dei crediti

Gli **enti titolati** alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale sono gli enti accreditati dalla Regione per **formazione, l'orientamento o i servizi al lavoro** che dispongono di una figura abilitata al sistema regionale di certificazione: l'**operatore di certificazione (OC)**. Gli operatori di certificazione sono inseriti in un **elenco gestito dalle Regioni** e sono abilitati al riconoscimento dei crediti formativi in ingresso e al rilascio delle attestazioni in itinere e finali dei percorsi formativi.

Le operazioni di certificazione sono effettuate secondo le modalità previste dal "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema" di cui alla D.D. del 18 Settembre 2017, n. 849 e s.m.i. (di seguito Testo Unico).

3. La certificazione degli apprendimenti non formali e informali

La Regione istituisce e gestisce l'elenco degli enti titolati ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

L'ente titolato, ai sensi del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13, è individuato dall'Ente Titolare. In Regione Piemonte l'**ente titolato deve essere accreditato per formazione, orientamento o lavoro**, e deve disporre di un **Esperto in Tecniche di Certificazione (ETC)**. Questa figura rappresenta essa stessa uno standard nazionale di servizio ed è responsabile del rispetto degli standard di processo e di attestazione regionali e nazionali, in coerenza con il Testo Unico.

In linea con le finalità legate all'integrazione delle politiche di inclusione, la Regione favorisce e rende disponibili i servizi di individuazione, validazione e certificazione come strumento trasversale e di sistema in tutti gli interventi che prevedono il riconoscimento delle competenze quale mezzo per la realizzazione di obiettivi più ampi quali l'incremento della occupabilità dei cittadini, la ricollocazione nel mercato del lavoro, l'inserimento in formazione e in ogni settore ove questi servizi possano costituire un valore aggiunto coerente con le politiche implementate.

4. Presidio del sistema di certificazione

La Regione, ente titolare della certificazione, presidia il sistema attraverso meccanismi di controllo e monitoraggio, che trovano fondamento nel **Testo Unico della certificazione e dei crediti**. Al fine di verificare la corretta applicazione della normativa regionale, la Regione effettua monitoraggi periodici attraverso procedure informatiche dedicate e può avvalersi anche dei controlli previsti dal sistema di accreditamento. Assicura inoltre la formazione obbligatoria dei candidati al ruolo di OC e di ETC e l'aggiornamento degli operatori già formati, condizione necessaria per l'ingresso e la permanenza nell'elenco regionale.

Nel Testo Unico della certificazione e dei crediti vengono inoltre precisati gli elementi di raccordo con gli strumenti nazionali vigenti sulla registrazione delle competenze acquisite.

5. L'esame: un elemento essenziale della certificazione

Come sancito dalla normativa nazionale, **la certificazione delle competenze, sia di parte seconda sia di parte terza, deve rispettare i principi di terzietà, collegialità, oggettività e trasparenza.**

A tal fine, per i percorsi formativi in esito ai quali viene rilasciato un certificato di qualifica o abilitazione, idoneità e specializzazione professionale e in tutti gli altri casi specifici previsti dalla normativa di settore, il rilascio della certificazione avviene in seguito al superamento da parte dell'allievo di una prova d'esame in presenza di una commissione esaminatrice esterna²⁶.

Nel 2011, la Regione ha approvato la “**nuova disciplina in materia di commissioni esaminatrici**”²⁷, che ha introdotto la riduzione del numero di componenti le commissioni da 6 a 3 (Presidente, Esperto del mondo del lavoro, Esperto della formazione), il passaggio da commissioni rappresentative a commissioni con conoscenze di sistema e competenze nelle materie oggetto d'esame, l'istituzione degli Elenchi regionali dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro.

Nel 2021, considerato l'incremento delle attività di convocazione delle commissioni esaminatrici e valutato il livello di maturità del sistema, è stato avviato un “**Progetto di efficientamento organizzativo a supporto del procedimento di costituzione delle commissioni esaminatrici per i corsi di formazione professionale**”²⁸, con la finalità di raggiungere un più elevato livello di efficienza e assicurare la qualità del servizio degli esami finali nel suo complesso.

Nell'ambito del progetto si è provveduto all'aggiornamento degli **Elenchi dei Presidenti e degli Esperti** con l'obiettivo di ampliare il numero dei soggetti iscritti e di definire nuovi requisiti di accesso e permanenza negli Elenchi e, a tal fine, con DGR 29 luglio 2022 n. 6-5441, è stata rivista la “disciplina sulle commissioni esaminatrici” confermando l'impianto introdotto nel 2011.

Ad oggi, la composizione delle commissioni e il sistema degli Elenchi introdotti nel 2011 continua ad essere attuale.

Il Progetto di efficientamento del processo di nomina delle Commissioni di esame si è concluso e

²⁶ Questa tipologia di certificazione è definita dalla norma “certificazione di parte terza” - vedi Testo unico.

²⁷ DGR 27 Luglio 2011 n. 31-2441, L.R. 22/2009 art.59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici.

²⁸ DGR 12 febbraio 2021 n. 3-2858 e successive determinazioni dirigenziali attuative.

risulta pienamente operativo a seguito della realizzazione delle sue prime due fasi che hanno consentito la delega agli Enti di formazione delle operazioni di costituzione e convocazione delle Commissioni d'esame riferite ai corsi non regolamentati. La terza fase, che prevedeva il trasferimento delle operazioni di individuazione e convocazione delle singole Commissioni esaminatrici relative ai corsi afferenti ai profili regolamentati, non è stata attuata perché avrebbe reso molto complesse le relative procedure di costituzione, alla luce delle plurime discipline di riferimento, dell'eterogenea composizione delle commissioni riferite ai rispettivi profili e dell'elevato numero di soggetti e di Enti coinvolti negli esami.

Restano dunque in capo alla Regione Piemonte le operazioni di individuazione e convocazione dei Commissari per le Commissioni esaminatrici relative ai corsi regolamentati.

Nei paragrafi che seguono si riportano gli elementi attualmente in vigore.

5.1 Commissioni esaminatrici

Le **commissioni esaminatrici** afferenti al sistema della formazione professionale sono composte da:

- a) **un Presidente;**
- b) **un Esperto del mondo del lavoro;**
- c) **un Esperto della formazione.**

La commissione è regolarmente costituita e opera validamente con la partecipazione di tutti e tre i componenti.

Nel caso di corsi regolamentati da normativa di settore la disciplina specifica può prevedere l'integrazione della "commissione ordinaria" con ulteriori componenti, di norma, designati dagli organismi interessati oppure una diversa composizione della commissione esaminatrice.

Le commissioni sono nominate dalla Regione.

I Presidenti e gli Esperti del Mondo del Lavoro si intendono nominati mediante l'approvazione da parte della Regione Piemonte degli Elenchi e degli eventuali successivi aggiornamenti.

L'esperto della formazione è designato dall'ente gestore del corso tra i propri docenti e formatori, con conoscenza del sistema di valutazione della Regione Piemonte e fa parte a tutti gli effetti della commissione.

In caso di **corsi regolamentati** la cui normativa di riferimento prevede l'integrazione di ulteriori componenti o una diversa composizione della commissione esaminatrice, i commissari individuati dagli organismi interessati si intendono nominati mediante l'approvazione della commissione e l'inserimento dei rispettivi nominativi nel sistema informativo dedicato alla nomina delle commissioni esaminatrici a cura dei competenti uffici regionali.

Le commissioni sono convocate dagli Enti gestori dei corsi, per i corsi "non normati", dagli uffici regionali per i corsi "normati", ovvero regolamentati da disciplina specifica.

Ai fini della costituzione e della convocazione delle singole commissioni esaminatrici, i Presidenti e gli Esperti del mondo del lavoro sono individuati all'interno dei rispettivi Elenchi regionali, applicando criteri di rotazione e di economicità.

Entrambi i criteri di individuazione potranno subire deroghe in caso di urgenza di nomina o sostituzione o di particolari necessità di monitoraggio, che rendano necessaria la scelta di specifici commissari.

Al fine di garantire l'erogazione dell'esame, in assenza di Esperti del mondo del lavoro disponibili, è possibile nominare un Esperto della formazione esterno all'ente gestore dei corsi, competente per il profilo professionale in esame o richiedere la designazione di un esperto alle associazioni di categoria di riferimento.

Il Settore Standard formativi e orientamento permanente definisce le modalità di nomina e convocazione delle Commissioni e le modalità di funzionamento delle stesse, con specifici atti.

5.2 Commissioni esaminatrici - Elenchi regionali dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro

Gli **Elenchi dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro** sono costituiti a seguito di Avviso Pubblico bandito dal Settore Standard formativi e orientamento permanente e saranno aggiornati, qualora se ne rilevasse la necessità, attraverso periodiche procedure di Avviso pubblico.

I **requisiti minimi essenziali** per l'accesso e la permanenza negli Elenchi sono definiti all'interno degli Avvisi per la presentazione delle domande di candidatura.

Per l'accesso agli Elenchi devono essere previsti almeno i seguenti requisiti minimi:

- requisiti anagrafici (età);
- requisiti di istruzione/formazione (titoli di studio);
- requisiti professionali (esperienza lavorativa maturata);
- competenze informatiche;
- partecipazione con esito positivo alla formazione propedeutica allo svolgimento del ruolo di Presidente/Esperto;
- assenza di carichi pendenti per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano ostativi alla nomina a presidente o a esperto di commissione d'esame (in particolare per reati contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e la moralità);
- assenza di condanne penali che rientrano nelle ipotesi di cui sopra o che incidono sull'idoneità a ricoprire l'incarico.

Ai Presidenti, in virtù del ruolo di garanti del corretto svolgimento degli esami non sono richieste competenze professionali riferite ai profili in esame.

Agli esperti del mondo del lavoro, considerato il ruolo di esperto di materia, è richiesto il possesso di competenze specifiche. Agli esperti vengono associati i profili professionali presenti nel repertorio regionale che prevedono esame di parte terza, in coerenza con l'attività lavorativa maturata.

Per la permanenza negli Elenchi sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

- requisiti anagrafici (limiti di età);
- assenza di comportamenti che mettono a rischio il regolare svolgimento dell'esame o l'immagine istituzionale dell'Ente;

- partecipazione agli aggiornamenti formativi obbligatori;
- assenza di rifiuti reiterati a svolgere la funzione di presidente o esperto del mondo del lavoro, tali da pregiudicare il buon funzionamento e l'efficienza della procedura amministrativa;
- assenza di carichi pendenti per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano ostativi alla nomina a presidente o a esperto di commissione d'esame (in particolare per reati contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e la moralità);
- assenza di condanne penali che rientrano nelle ipotesi di cui sopra o che incidono sull'idoneità a ricoprire l'incarico.

Nei casi in cui vengano meno i requisiti di permanenza, la Regione si riserva la facoltà di disporre la sospensione o la cancellazione dagli Elenchi, rimandando al Settore Standard formativi le disposizioni attuative e i relativi dettagli operativi.

In esito a opportuno procedimento che preveda l'interlocuzione formale con l'interessato e nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di sospendere o rimuovere/cancellare dagli Elenchi dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro i soggetti nei cui confronti pervengano segnalazioni o lamentele circostanziate relative al mancato rispetto delle disposizioni regionali in materia di esami, oppure a comportamenti ritenuti inadeguati o non conformi ai principi di correttezza, rispetto e buona condotta, a tutela dell'immagine istituzionale dell'Ente e del regolare svolgimento delle prove.

Le regole sulla permanenza, sospensione ed esclusione dagli Elenchi dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro contenute nel presente documento si applicano anche ai soggetti iscritti negli Elenchi già approvati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

L'inserimento negli Elenchi non dà diritto ad essere convocati nelle commissioni ma registra la mera disponibilità ad assumere il ruolo di Presidente o Esperto del mondo del lavoro.

5.3 - Commissioni esaminatrici - Gettoni di presenza

Le **funzioni di Presidente e di Esperto del mondo del lavoro** comportano esclusivamente l'esercizio di un **ruolo di garanzia** della correttezza formale del procedimento di esame attraverso l'applicazione di regole e strumenti predefiniti dal Settore Standard e non implicano una prestazione di carattere professionale; pertanto, non si configurano come incarichi di collaborazione e consulenza ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 33.

L'esercizio del ruolo dà diritto unicamente a un indennizzo sotto forma di gettone di presenza e a un rimborso delle spese di viaggio e del carburante se la distanza tra il comune di residenza/domicilio del commissario e il comune sede d'esame è superiore a 10 Km.

Il pagamento dei gettoni di presenza è previsto per il Presidente e per l'Esperto del mondo del lavoro. Il gettone di presenza è pari a 200,00 euro per il Presidente e 150,00 euro per l'Esperto del mondo del lavoro. Gli importi sono giornalieri, forfettari e comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali.

L'importo dei rimborsi del carburante sarà corrisposto secondo il calcolo utilizzato dalla Regione Piemonte per i propri dipendenti in trasferta.

5.4 Ammissione alle prove finali e standard degli esami

L'esame consiste nella verifica delle competenze acquisite dai candidati in relazione al profilo di riferimento e determina il conseguimento della certificazione finale.

Sono ammessi all'**esame finale** **gli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 del monte ore corso e conseguito le competenze necessarie per sostenere con successo l'esame finale.**

Le ore minime di frequenza per l'ammissione all'esame possono variare per i corsi di Istruzione e Formazione Professionale, per i quali il monte ore minimo di frequenza è definito dalle leggi nazionali, e per i corsi riferiti alle professioni regolamentate, per i quali occorre fare riferimento alla normativa specifica.

L'Ente gestore del corso valuta, attraverso i propri docenti, l'ammissibilità degli allievi all'esame finale.

Ai candidati vengono somministrate le **Prove Complessive di Valutazione** progettate nel rispetto degli standard di valutazione definiti dal Settore Standard formativi e orientamento permanente.

Gli esami sono gestiti attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione che supporta l'erogazione delle prove, la correzione e la valutazione delle stesse, la registrazione degli esiti e garantisce tracciabilità e trasparenza.

Le commissioni esaminatrici garantiscono la regolarità e la correttezza dello svolgimento delle prove e della formulazione dei giudizi finali di idoneità, nel rispetto delle vigenti disposizioni e procedure regionali.

Gli Standard degli esami, che comprendono le modalità di accesso e svolgimento degli stessi, il funzionamento delle commissioni esaminatrici e il sistema delle prove finali, sono definiti dal Settore Standard formativi e orientamento permanente in specifici documenti di dettaglio.

6. Le misure compensative: il ruolo regionale nel procedimento ministeriale

L'istituto della misura compensativa è previsto dal decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 e s.m.i., di recepimento della Direttiva Europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e si applica nell'ambito delle professioni il cui accesso è regolamentato dalla normativa italiana.

I cittadini in possesso di **un titolo professionale, conseguito in un paese UE o extra UE, abilitante ad una professione regolamentata in Italia**, devono richiedere il riconoscimento del titolo al Ministero competente, al fine di esercitare la propria attività professionale in Italia.

In virtù della normativa sopra citata, il Ministero competente ha l'autorità di subordinare il riconoscimento del titolo al superamento di una misura che "compensi" la minore o differente formazione o esperienza lavorativa maturata dal cittadino nel suo paese di origine, rispetto alla formazione o all'esperienza richiesta dalla legge in Italia per esercitare la stessa professione.

Dopo aver analizzato titoli ed esperienze del cittadino, il Ministero emana un **decreto di riconoscimento del titolo** con il quale demanda alla Regione di residenza dell'interessato, l'onere

dell'istruttoria e dell'organizzazione della misura compensativa.

La misura compensativa può consistere in una prova d'esame oppure in un tirocinio di adattamento i cui contenuti e durata sono stabiliti dal Ministero competente.

La Regione interviene quindi nella fase conclusiva del procedimento ministeriale e, attraverso i suoi uffici, coinvolge il cittadino nell'individuazione della struttura accreditata nella quale svolgere la misura compensativa, secondo criteri di imparzialità, economicità e tenendo in considerazione le esigenze del cittadino e le possibilità di scelta. **È fatto obbligo per l'ente individuato di garantire la collaborazione e la realizzazione della misura** fatti salvi oneri dovuti a carico del cittadino ai sensi di quanto previsto dal Decreto che individua la misura compensativa.

Si rinvia a disposizioni dirigenziali la possibilità di dettagliare la procedura di gestione delle misure compensative.